

N. R.G. 2020/1408

**TRIBUNALE ORDINARIO di Firenze**

02 Seconda sezione CIVILE

**Ordinanza**nella causa civile iscritta al n. r.g. **1408/2020** promossa da:

**AUTOSALONE LUNGARNO DI CAPPELLI MARIA GRAZIA SAS** (C.F. 01010740486), con il patrocinio dell'avv. DONATI FEDERICO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE AMICI 20 50131 FIRENZE presso il difensore avv. DONATI FEDERICO

ATTORE/I

contro

**CONDOMINIO BORGO SAN JACOPO NR. 6 FIRENZE** (C.F. 93051390487), con il patrocinio dell'avv. TOSCHI VESPASIANI FRANCESCO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in viale Giuseppe Mazzini Firenze presso il difensore avv. TOSCHI VESPASIANI FRANCESCO

CONVENUTO/I

**PUBLIACQUA** (C.F. 05040110487), con il patrocinio dell'avv. FONTANA SARAH e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA VILLAMAGNA FIRENZE presso il difensore avv. FONTANA SARAH

TERZO CHIAMATO

**COMUNE DI FIRENZE** in persona del Sindaco pro tempore con il patrocinio dell'avv. Giacomo Cresci presso lo studio del quale in Firenze Viale Milton 27 è elettivamente domiciliato per mandato allegato alla comparsa costitutiva

TERZO CHIAMATO

**ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY** in persona del legale rappresentante pro tempore con il patrocinio dell'avv. Marco Fichi presso lo studio del quale in Firenze via IX Febbraio 10 è elettivamente domiciliata per mandato in atti

TERZA CHIAMATA

Le **ASSICURAZIONI DI ROMA MUTUA ASSICURATRICE ROMANA** in persona del funzionario responsabile del contenzioso e sinistri gravi dott.ssa Caterina Lopardo con il patrocinio dell'avv. Bernardo De Stasio presso lo studio del quale in Roma, via Federico Cesi, 72 è elettivamente domiciliata per procura in atti

TERZA CHIAAMATA

**GARAGE LUNGARNO** (C.F. 05329840481), con il patrocinio dell'avv. MANETTI MAURIZIO e dell'avv. elettivamente domiciliato in VIA F. CRISPI FIRENZE presso il difensore avv. MANETTI MAURIZIO



Il giudice dott. Silvia Grassini, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 30/09/2021, esaminati gli atti di causa, esaminate le richieste e le deduzioni delle parti ha pronunciato la seguente ordinanza:

1) ammette la prova per interrogatorio formale e per testi capitoli da n. 1 a n. 5 memoria ex art. 183 c. 6 n. 2 di parte attrice con esclusione del cap. 6 in quanto il costo del ripristino è da demandare a apposita CTU.

2) ammette i capitoli di prova testimoniale della convenuta Condominio Borgo San Iacopo, 6 capitoli dal n. 1 al n. 6 della memoria autorizzata ex art. 183 c. 6 n. 2, con i testi ivi indicati.

In accoglimento della richiesta avanzata da parte convenuta nella medesima memoria ordina ex art. 210 cpc a carico di Publiacqua spa l'esibizione, nel termine di 10 giorni antecedenti alla prossima udienza, di tutti i rapporti dei sopralluoghi e degli interventi di ripristino effettuati dalla stessa relativamente al civico 6 di Borgo San Iacopo effettuati da Agosto a Settembre 2019, dei files e video delle video ispezioni ivi effettuate nel periodo sopra indicato nonché della video ispezione ivi effettuata in data 10.10.2019 nonché copia dei rapporti dei lavori di ripristino delle tubazioni e del manto stradale ivi effettuati fra il 10 e il 15 Ottobre 2019.

3) In ordine alle richieste istruttorie della terza chiamata Zurich Insurance PLC non ammette le prove testimoniali dalla stessa richieste nella memoria autorizzata n. 2 in quanto le circostanze capitolate sono inerenti a episodi diversi da quello di cui è causa e comunque relative ad aspetti di precedente ATP a cui sono rimaste estranee alcune delle parti in causa.

4) in ordine alla comparsa di intervento volontario da valere anche come memoria istruttoria del Garage Lungarno sas di Bellini Alberto e C. depositata in data 21.06.2021: il terzo Garage Lungarno di Bellini Alberto e C sas è intervenuto in causa l'ultimo giorno utile per il deposito della memoria istruttoria ex art. 183 c.6 n. 2 cpc chiedendo che fosse accertato l'obbligo del Condominio Borgo San Iacopo, 6 e la condanna dello stesso, eventualmente in solido con i soggetti dallo stesso chiamati in causa e/o ritenuti responsabili, alla rimessa in pristino del soffitto del solaio del garage alle condizioni di cui allo status quo antea sostenendone integralmente i costi, chiedendo altresì di accertare la sussistenza dei danni tutti subiti dal Garage Lungarno in conseguenza degli episodi di sversamenti delle acque reflue provenienti dal soffitto/solaio del Condominio 6 e dall'impianto di smaltimento sovrastanti i locali dallo stesso condotti in locazione nel periodo dal 2.08.2019 al 15.09.2019 nonché di quelli che si sarebbero verificati all'esito dell'esecuzione dei lavori di rifacimento, nessuno escluso e per l'effetto la condanna del Condominio ex art. 2051, 2055 cc e comunque ex art. 2043 cc a risarcire direttamente i danni patiti dal Garage Lungarno oltre interessi e rivalutazione monetaria con estensione automatica delle domande ai soggetti chiamati in causa dal Condominio 6 e comunque a quei soggetti ritenuti responsabili degli sversamenti. La difesa del Condominio 6 ha eccepito la tardività dell'intervento e in ipotesi subordinata ha chiesto la remissione in termini per deduzioni e repliche anche istruttorie e per l'estensione della domanda di manleva. Il rilievo della tardività dell'intervento e in via subordinata la richiesta di concessione di nuovi termini ex art. 183 c. 6 cpc è stata avanzata anche dalle altre parti chiamate in causa.

Ebbene con evidenza con l'atto di intervento depositato il Garage Lungarno, conduttore dei locali di proprietà di parte attrice, ha introitato una domanda nuova e peraltro di rilevante valore nei confronti del Condominio, domanda che ha chiesto estendersi anche agli altri soggetti chiamati in causa o comunque ai responsabili degli sversamenti.

Ex art. 268 cpc c. 1 l'intervento del terzo in causa può avvenire fino a che non vengano precisate le conclusioni ma in base al c. 2 medesimo articolo il terzo non può compiere atti che al momento dell'intervento non sono più consentiti ad alcuna delle altre parti, a meno che non si tratti di



intervento volontario per l'integrazione necessaria del contraddittorio, il che non è nel caso di specie. In sostanza il terzo può intervenire fino al momento della precisazione delle conclusioni ma come da c. 2 deve accettare il processo" in statu et terminis". Ebbene gran parte della giurisprudenza di merito (cfr Tribunale di Torino ordinanza 02.11.2012, Tribunale Verona ordinanza 09.02.2015, ordinanza Trib. Torino 13.01.2006), in dissenso con la giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che l'intervento del terzo debba sottostare a tutte le preclusioni sorte per le parti originarie cosicché laddove queste ultime non possano più formulare domande nuove tale potere non possa essere concesso neppure al terzo. Ne consegue che gli interventi principali o adesivi autonomi con cui il terzo propone una domanda nuova devono ritenersi ammissibili solo nei termini di costituzione del convenuto, sottostando quindi al regime delle preclusioni di cui agli art. 166 e 167 cpc. In sostanza solo l'intervento meramente adesivo risulta attuabile fino alla precisazione delle conclusioni perché l'interventore adesivo non avanza una domanda nuova ma si limita a chiedere l'accoglimento della domanda proposta dalla parte adiuvata.

Ebbene tale interpretazione restrittiva della giurisprudenza di merito appare condivisibile sia sotto il profilo della ragionevole durata del processo che della garanzia dei diritti di difesa delle parti originarie.

Nel caso di specie il Garage Lungarno di Bellini è intervenuto nel giudizio solo all'ultimo giorno utile per evitare le preclusioni istruttorie ed è intervenuto introducendo nel giudizio una domanda di risarcimento danni nuova nei confronti del Condominio 6 e estensibile automaticamente agli altri chiamati in causa.

Con evidenza in adesione alla giurisprudenza di merito sopra indicata tale intervento nella parte in cui introduce nel giudizio una domanda nuova deve ritenersi soggetto al regime delle preclusioni di cui all'art. 166 e 167 cpc. già verificatesi per le parti originarie, essendo quindi preclusa all'interventore l'attività assertiva. Il Garage Lungarno quindi non ha la possibilità di introdurre nel giudizio nuove domande quando alle altre parti è ormai preclusa questa possibilità e quando ormai si è cristallizzato il thema decidendum. Questo in ossequio del principio della ragionevole durata del processo e a garanzia dei diritti di difesa della parti originarie. Peraltro si rileva come nel caso di specie il Garage Lungarno fosse già da tempo a conoscenza della pendenza della causa in quanto ha effettuato ben 4 richieste di visibilità da Ottobre 2020, optando comunque per intervenire all'ultimo giorno utile per il deposito della memoria n. 2 ex art. 183 c. 6 cpc con evidente ripercussione sui diritti di difesa delle parti originarie che a quel punto hanno avuto a disposizione solo 20 giorni e cioè i 20 giorni della memoria n. 3 ex art. 183 c. 6 cpc, peraltro deputata solo alla prova contraria, per far fronte alla domanda nuova formulata dal terzo.

Né appare praticabile la richiesta di concessione di nuovi termini ex art. 183 c. 6 cpc alle parti in quanto non solo irrituale, ma in quanto porterebbe a una regressione del processo allo stadio iniziale.

A fronte di quanto sopra deve ritenersi precluso all'interventore Garage Lungarno di proporre domanda nuova e diversa rispetto al thema decidendum già cristallizzato nel processo, ritenendosi che sia consentito allo stesso sviluppare solo argomentazioni giuridiche in favore di altra parte costituita e sempre con tale limite richiedere i mezzi di prova.

Ne deriva in ordine ai mezzi di prova richiesti dal Garage Lungarno nella memoria autorizzata n. 2 ex art. 183 c. 6 cpc che risultano ammissibili i capitoli di prova testimoniali dal n. 12 al n. 14 in quanto relativi al thema decidendum e alle domande già cristallizzate nel processo, mentre vengono ritenuti inammissibili tutti i restanti capitoli di prova testimoniale richiesti in quanto tesi a provare aspetti assertivi relativi alla richiesta di risarcimento danni dallo stesso avanzata, cioè alla domanda nuova da intendersi per quanto innanzi detto preclusa. Peraltro vale rilevare che quanto sopra non arreca pregiudizio al terzo che ha piena facoltà di proporre autonomo giudizio in cui far valere le domande qui precluse.



Infine appare opportuno disporre fin da adesso ctu al fine di accertare la natura, l'entità e le cause degli sversamenti di acqua lamentati da parte attrice e verificatisi in data 02.08.2019, i rimedi atti ad eliminare gli stessi e i relativi costi nonché ad accertare i danni ai pannelli Rei e il costo del relativo ripristino. All'uopo viene nominato CTU l'arch. Domenico Gallucci iscritto all'albo dei CTU del Tribunale di Firenze.

La causa viene rinviata all'udienza del 29.03.2022 ore 10,30 per l'escussione dei testi tutti ammessi e per il giuramento del CTU nominato e il deferimento dei quesiti.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU.

Firenze, 03.01.2022

Il giudice on.

Dr.ssa Silvia Grassini

